



**COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO
(Provincia di Lecco)**

**REGOLAMENTO COMUNALE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 01.02.2023

INDICE

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

ART. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

ART. 3 – FINALITÀ DELL'IMPOSTA

ART. 4 – ENTITÀ DELL'IMPOSTA

ART. 5 – SOGGETTI

ART. 6 – ESENZIONI

ART. 7 – OBBLIGHI PER IL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

ART. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 9 – ACCERTAMENTI

ART. 10 – SANZIONI

ART. 11 – RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 12 – RIMBORSI

ART. 13 – CONTROVERSIE GIUDIZIALI

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, D.lgs. 446/1997, e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

ART. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4, D.lgs. 23/2011.

Il periodo di applicazione dell'imposta si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per il solo anno 2023, primo anno di applicazione, l'applicazione dell'imposta decorre dal 1° luglio.

L'imposta è a carico di coloro che alloggiano a pagamento nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Garbagnate Monastero, ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 23/2011.

L'imposta è determinata per persona e per pernottamento:

- a) nelle strutture ricettive intese come tali tutte le strutture alberghiere e non alberghiere che offrono alloggio, così come meglio individuate dalla L.R. 27/2015;
- b) negli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4, D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017.

ART. 3 – FINALITÀ DELL'IMPOSTA

Il Comune disciplina con il presente Regolamento l'Imposta di Soggiorno.

Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

ART. 4 – ENTITÀ DELL'IMPOSTA

Le tariffe dell'imposta di soggiorno sono stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 5 – SOGGETTI

Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, lett. a), o che prende in locazione breve un immobile ai sensi dell'art. 2, lett. b).

Il soggetto responsabile del versamento al Comune è il gestore della struttura ricettiva ex art. 2, lett. a), o il locatore ex art. 2, lett. b), presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi di cui all'art. 4, c. 5-ter, D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, c. 5-bis, D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017.

ART. 6 – ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento:

- a) i minori fino al compimento dell'ottavo anno di età;
- b) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- c) il personale appartenente alle forze dell'ordine e/o forze armate, nonché al corpo dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
- d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- e) i disabili ai sensi delle Legge 104/92 oltre ad un loro accompagnatore ove previsto.
- f) i residenti nel Comune di Garbagnate Monastero.

L'esenzione di cui ai punti b), c), d), e), f) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii.

L'imposta è dovuta per i primi cinque pernottamenti consecutivi nella stessa struttura.

ART. 7 – OBBLIGHI PER IL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

Integrato il presupposto per l'imposizione, i gestori delle strutture ricettive sono considerati responsabili del pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 64, c. 3, D.P.R. 600/1973.

I responsabili dell'imposta di cui al precedente art. 5, c. 2, sono tenuti a informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I responsabili hanno l'obbligo di presentare la relativa dichiarazione nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.4.2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12.5.2022.

I riferimenti normativi di tale attività sono l'art. 180, D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, e l'art. 25, c. 3-bis, D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. 69/2021.

I predetti responsabili di imposta hanno altresì l'obbligo di presentare al Comune di Garbagnate Monastero una dichiarazione entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare a cui si riferisce (30 aprile, 30 luglio, 30 ottobre, 30 gennaio), utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.

Tale comunicazione dovrà indicare il numero di coloro che hanno pernottato presso la struttura nel corso del trimestre di riferimento, il numero di notti imponibili e totali, oltre al numero di soggetti esenti in base al precedente art. 6 e gli estremi del versamento di cui al successivo art. 8.

I predetti responsabili assumono inoltre la funzione di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto di gestione entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'art. 233 del D.lgs. 267/2000, con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla relativa disciplina vigente.

ART. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'imposta dovrà avvenire entro il 30 del mese successivo al trimestre solare (30 aprile, 30 luglio, 30 ottobre, 30 gennaio) e dovrà essere effettuato con le modalità indicate sul sito del Comune di Garbagnate Monastero.

ART. 9 – ACCERTAMENTI

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, L. 296/2006.

Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno e degli adempimenti direttamente connessi.

Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Il Comune può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive a esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- effettuare sopralluoghi tramite gli agenti della Polizia Locale.

ART. 10 – SANZIONI

Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.lgs. 471/1997, 472/1997 e 473/1997 e dalla Decisione Quadro del Consiglio dell'UE (2005/214/GAI) e ss. mm. e ii., concernente il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell'Unione Europea, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13, D.lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17, D.lgs. 472/1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 7, alle prescritte scadenze da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, D.lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 689/1981.

Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai sensi dell'art. 7-bis, D.lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 689/1981.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1, c. 165, L. 296/2006.

ART. 11 – RISCOSSIONE COATTIVA

I crediti accertati dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non saldati entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione dell'atto, sono riscossi coattivamente salvo che sia stato emesso un provvedimento di sospensione.

ART. 12 – RIMBORSI

Il rimborso può essere richiesto entro il termine di anni 5 (cinque) dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1, c. 165, L. 296/2006.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 12,00.

ART. 13 – CONTROVERSIE GIUDIZIALI

Le controversie giudiziali concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.lgs. 546/1992 e ss. mm. e ii.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti in ordine all'imposta in questione e ai tributi in generale.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dall'art. 13, c. 15, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011.

Per il solo anno 2023, primo anno di applicazione, l'applicazione dell'imposta decorre dal 1° luglio.